

Avv. Gianfranco Todaro  
Avv. Giovanni Spinelli

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA  
ALL'ORDINANZA N. 6000/2025 del 31.10.2025 DEL TAR LAZIO - ROMA,  
SEZIONE II QUATER, NEL GIUDIZIO R.G. N. 12095/2025**

Il sottoscritto avv. Giovanni Spinelli (C.F. SPNGNN76C19A662G), in qualità di codifensore del **Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano** (C.F. 00900710724), con sede in Bari alla Via Padre Massimiliano Kolbe, 3, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sig. Vito Signorile (C.F. SGNVTI47D25A662P), giusta procura già agli atti del giudizio (R.G. n. 12095/2025), in ossequio all'Ordinanza n. 6000/2025 del 31.3.2025 con la quale il TAR per il Lazio – Roma, Sezione II *Quater* ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati

**chiede**

la pubblicazione del presente avviso sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Ministero della Cultura, contenente le prescritte indicazioni di seguito riportate:

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione II *quater*

**2. NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO**

R.G. n. 12095/2025

**3. NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE**

Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sig. Vito Signorile.

**4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

- a. **decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749** denominato “**DG-S|30/06/2025|DECRETO 749**” adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura;
- b. dell'afferente **Verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025** denominato “**DG-**

**S|30/06/2025|VERBALE 35”** e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata “**DG-S|30/06/2025|VERBALE 35 - Allegato Utente 1 (A01)**”, allegata al medesimo verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025 (a pag. 34 è presente la scheda del ricorrente);

c. **decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066** denominato “**DG-S|18/07/2025|DECRETO 1066**” adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura;

d. dell’afferente **Verbale n. 2/2025 del 16.7.2025, denominato “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44”** e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “**DG-S|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)**” allegata al verbale n. 2/2025 citato.

c. del **D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463**;

d. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027;

e. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l’operato dell’amministrazione precedente.

## **5. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI**

Sono controinteressati tutti i soggetti, di seguito indicati, le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori:

a) “Centri di Produzione teatrale di Capienza 200” di cui all’art. 12, comma 6, D.M. 23 dicembre 2024, n. 463:

1. Teatro del Sangro con sede in Sant’Eusanio del Sangro (CH);
2. Accademia dei Filodrammatici, Milano;

3. Ass. cult. Castalia, Roma;
4. Dracma Centro Sperimentale, Vibo Valentia.

- b) "Festival multidisciplinari" di cui all'art. 44, D.M. 23 dicembre 2024, n. 463,
1. Margine Operativo con sede in Roma;
  2. Associazione IDRA Teatro ETS con sede in Brescia;
  3. Gestioni Cinematografiche e Teatrali Soc. Coop. con sede in Foligno (PG);
  4. FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL, con sede in Napoli;
  5. PRO LOCO SANTA SOFIA APS, con sede in Santa Sofia (FC);
  6. Comune di Bassano del Grappa - Operaestate Festival Veneto, con sede in Bassano del Grappa (VI);
  7. Associazione Culturale Ultimo Punto, con sede in Pennabilli (RN);
  8. Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt, con sede in Sansepolcro (AR);
  9. Ass.ne Cult. Santarcangelo dei Teatri, Santarcangelo di Romagna (RN);
  10. FONDAZIONE ARMONIE D'ARTE, con sede in Borgia (CZ);
  11. Il Gaviale Società Cooperativa, con sede in Dro (TN);
  12. Fondazione CRT Centro Ricerche Teatrali / Teatro dell'Arte, con sede in Milano (MI);
  13. Associazione Culturale IdeAgorà, Serralunga d'Alba (CN);
  14. COMUNE DI VERONA SETTORE SPETTACOLO, con sede in Verona (VR);
  15. A.S.A.P.Q., con sede in Roma (RM);
  16. Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee ETS, con sede in Firenze (FI);
  17. Associazione Culcult, con sede in Roma (RM);
  18. ASSOCIAZIONE COLLISIONI, con sede in Barolo (CN);
  19. Genìa, con sede in Palermo (PA);
  20. Forevergreen Associazione Impresa Sociale, con sede in Genova (GE);
  21. ASSOCIAZIONE ALTRO, con sede in Palermo (PA);

- 22.** Associazione AREA06 - ETS, con sede in Roma (RM);
- 23.** Santa Briganti, con sede in Vittoria (RG);
- 24.** Fondazione Armunia Castello Pasquini, con sede in Rosignano Marittimo (LI);
- 25.** Settimo Cielo, con sede in Roma;
- 26.** ASSOCIAZIONE MITTELFEST, con sede in Cividale del Friuli (UD);
- 27.** Parco Archeologico di Segesta, con sede in Calatafimi-Segesta (TP);
- 28.** Primavera dei Teatri, con sede in Castrovillari (CS);
- 29.** Associazione Culturale Masque A.P.S. E.T.S., con sede in Forlì (FC);
- 30.** P.R.G. S.R.L., con sede in Firenze (FI);
- 31.** Oxa Srl Impresa Sociale, con sede in Milano (MI);
- 32.** I Cinque Sensi Associazione Culturale, con sede in Lanciano (CH);
- 33.** Associazione La Dramaturgie, con sede in Mattinata (FG);
- 34.** Ass. Cult. Basilicata 1799, con sede in Potenza (PZ);
- 35.** Amigdala ETS, con sede in Modena (MO);
- 36.** Comune di Andria, Andria (BT);
- 37.** Sartoria Caronte APS, con sede in Casciana Terme Lari (PI);
- 38.** Ass. Cult. Teatro delle Moire, con sede in Milano (MI);
- 39.** ALICE ONLUS, con sede in Bari (BA);
- 40.** Fondazione Versiliana, con sede in Pietrasanta (LU);
- 41.** LUNARIA TEATRO, con sede in Genova (GE);
- 42.** Associazione Donne in arte, con sede in Catanzaro (CZ);
- 43.** Ente Manifestazioni Pescaresi, con sede in Pescara (PE);
- 44.** Fondazione Ente Ville Vesuviane, con sede in Ercolano (NA);
- 45.** Transart, con sede in Bolzano (BZ);
- 46.** ARTISTI CILENTANI ASSOCIATI, con sede in Pisciotta (SA);
- 47.** Fondazione Taormina Arte Sicilia; con sede in Taormina (ME);
- 48.** Centro Ricerche Musicali CRM – Ente del Terzo Settore, con sede in Roma (RM);
- 49.** Associazione Culturale MuTeArt, con sede in Francavilla al Mare (CH);

**50.** Ass. Cult. Città di Ebla, con sede in Forlì (FC).

## **6. SUNTO DEL RICORSO**

Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, in data 17.2.2025, presentava la domanda di ammissione al contributo, per il triennio 2025-2027 e l'annualità 2025, per il settore “*Centri di Produzione teatrale di Capienza 200*” – “*Prime istanze triennali*”, di cui all’art. 12, comma 6 del D.M. n. 463/2024.

Il 30.6.2025 veniva pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati, il decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749, adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all’art. 12, comma 6 (per insufficiente qualità artistica, avendo conseguito il punteggio di 7,8 (inferiore, quindi, al minimo di 10 punti)).

Nel medesimo Decreto l’amministrazione disponeva, altresì, il “*transito ad altro settore*” ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024 e precisamente per il settore *ex art.* 44 (Festival multidisciplinari) del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463.

Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, a seguito dell’invito di cui innanzi, presentava domanda per il settore “*Festival Multidisciplinari*” di cui all’art. 44 del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463 in data 9.7.2025.

In data 18.7.2025 veniva pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati, il Decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066, adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la non ammissione al triennio 2025-2027 e al programma annuale 2025 della domanda di contributo presentata dal ricorrente in altro ambito e settore ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. n. 463/2024 e precisamente per il settore “*Festival Multidisciplinari*” di cui all’art. 44 del D.M. 23.12.2024, n. 463.

L'organismo ricorrente ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma chiedendo, in buona sostanza, l'annullamento degli atti innanzi indicati, che hanno portato alla non ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) per il triennio 2025-2027 (sia per il settore *ex art.* 12, comma 6, sia per il settore *ex art.* 44 del D.M. 463/2024).

Il ricorso si fonda principalmente sulla **carenza di motivazione** e sull'**illogicità manifesta** delle valutazioni espresse dalle Commissioni Consultive.

Con il primo motivo è stata denunciata la **carenza di motivazione del voto numerico**. Si censura la **totale assenza di motivazione** nella valutazione espressa in forma numerica per il criterio della “Qualità Artistica”.

Insufficienza della Griglia di Valutazione: Il D.M. n. 463/2024 è ritenuto **carente** perché la griglia di valutazione (di cui all'Allegato B) è **priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali** e non specifica un *range* tra voto minimo e massimo. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale citato, il solo punteggio numerico è sufficiente solo se criteri, sub-criteri, pesi e scale di valutazione sono stati **adeguatamente predefiniti**. In caso contrario, per rendere intelligibile il percorso valutativo è necessaria un'idonea motivazione, che nel caso di specie è mancata.

Il secondo motivo è finalizzato a denunciare la violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 in ordine alla mancata verbalizzazione delle operazioni di valutazione svolte dai commissari sia singolarmente sia collegialmente.

Viene eccepita la **mancata verbalizzazione** delle operazioni, con preciso riferimento al presunto **“approfondito confronto ed ampia disamina”** citato nei verbali delle Commissioni.

Si evidenzia la necessità della verbalizzazione. La verbalizzazione, infatti, è un **atto necessario** che garantisce la verifica della **regolarità dell'iter di formazione della volontà collegiale** e consente il controllo delle attività svolte dall'organo discrezionale. La sua assenza comporta, come di tutta evidenza, un grave vizio che rende gli atti illegittimi.

Con il ricorso è stata richiesta l'adozione di idonea misura cautelare e l'annullamento

degli atti gravati, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.

\*\*\*

## **7. TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA N. 6000/2025 DEL 31.10.2025**

Si precisa che in esito all'udienza in Camera di Consiglio del 28.10.2025, il TAR adito emanava l'ordinanza n. 6000/2025 del 31.10.2025, il cui testo integrale di seguito di riporta:

N. 12095/2025 REG.RIC.

N. 06000/2025 REG.PROV.CAU.

N. 12095/2025 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12095 del 2025, proposto da

Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spinelli e Gianfranco Todaro, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Spinelli in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;

*contro*

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*nei confronti*

Dracma - Centro Sperimentale, Associazione Culturale Castalia e Accademia dei Filodrammatici, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- a. del decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749, denominato “DGN. 12095/2025 REG.RIC. S|30/06/2025|DECRETO 749”, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 12, comma 6, (Centri di Produzione teatrale di Capienza 200) – “Prime istanze triennali”, disponendo, altresì, il transito ad altro settore ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024 e precisamente per il settore ex art. 44 (Festival multidisciplinari) del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463;
- b. dell'afferente Verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025, denominato “DGS|30/06/2025|VERBALE 35” e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|30/06/2025|VERBALE 35 - Allegato Utente 1 (A01)”, allegata al medesimo verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025 (a pag. 34 è presente la scheda del ricorrente);
- c. del decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066 denominato “DGS|18/07/2025|DECRETO 1066”, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la non ammissione al triennio 2025-2027 e al programma annuale 2025 della domanda di contributo presentata dal ricorrente in altro ambito e settore ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 463/2024;
- d. dell'afferente Verbale n. 2/2025 del 16 luglio 2025, denominato “DGS|18/07/2025|VERBALE 44” e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione

consultiva; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “DGS|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)”, allegata al verbale n. 2/2025 citato.

e. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, recante “*Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (*infra* meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 - 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente.

f. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027;

g. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per il settore “Centri di Produzione teatrale di Capienza 200”, di cui all’art. 12, comma 6, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, nonché per il settore “Festival multidisciplinari” di cui all’art. 44, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463;

Ritenuta l’opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell’art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori “Centri di Produzione teatrale di Capienza 200”, di cui all’art. 12, comma 6, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463 e “Festival multidisciplinari” di cui all’art. 44, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, con indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso;
  - il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto

avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover invitare parte ricorrente a depositare gli allegati individuati nelle lettere da p) a u) dell'art. 1 del D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, entro il termine per il deposito dei documenti di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto di poter rinviare la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio al definitivo;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, unitamente all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei termini di cui in parte motiva, fissando, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 24 marzo 2026.

Spese della presente fase di giudizio al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luigi Edoardo Fiorani**

**IL PRESIDENTE**

**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**

\* \* \*

Si dà atto che il **Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano**, parte ricorrente, provvederà a depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei

termini, del presente avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

**Si allegano:**

1. Atto di ricorso iscritto al R.G. n. 12095/2025;
2. Ordinanza n. 6000 del 31.10.2025 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. II *quater*;
3. D.D.G. 30.6.2025, 749, contenente, a pagina 12, l'elenco degli organismi ammessi al contributo per il settore “*Centri di produzione teatrale di capienza 200 “Prime istanza triennali”* (art. 12 c. 6 del D.M. 463/2024), rispetto ai quali deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati;
4. D.D.G. 27.6.2025, n. 741, recante l'ammissione al triennio 2025-2027 e all'annualità 2025 degli Organismi Multidisciplinari ai sensi degli articoli 42, 43, 44, contenente, alle pagg. 4, 5 e 6, l'elenco degli organismi ammessi al contributo per il settore “*Festival multidisciplinari*” (art. 44 del D.M. 463/2024), rispetto ai quali deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati;

Bari, 6 novembre 2025

Avv. Giovanni Spinelli